

COLLEGIO DI MILANO – DECISIONE N. 4957/17 – PRES. LAPERTOSA – REL. TINA

Conto corrente bancario – bonifico on line- esecuzione conforme alle istruzioni - revoca oltre i termini di legge– restituzione importo – infondatezza (d.lgs. n.11/2010, art. 17).

FATTO

In data 20/08/2015, il ricorrente effettuava un acquisto online per un importo corrispondente ad Euro 740,00, tramite bonifico bancario online in favore di un cliente dell'intermediario resistente.

In data 25/08/2015, “*verificato l'avvenuto oscuramento del sito e, constatato la truffa*”, il ricorrente provvedeva (i) ad effettuare la c.d. *recall* della disposizione di pagamento; (ii) a presentare denuncia presso la stazione di Polizia Postale del luogo. Successivamente, in data 12/10/2015, presentava reclamo “*richiedendo la restituzione della somma indebitamente percepita dal beneficiario del bonifico*”.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- l'oggetto della controversia non riguarda un caso di discordanza fra il numero di IBAN e l'indicazione testuale del nome del soggetto beneficiario, al momento della disposizione dell'operazione, stante l'effettiva esecuzione del bonifico in favore del soggetto beneficiario dei fondi e controparte negoziale. L'oggetto della controversia non riguarda nemmeno il caso di errore materiale nella fase di disposizione o esecuzione della disposizione di pagamento da parte dell'ordinante. “*La presente fattispecie riguarda piuttosto la regolare esecuzione di un'operazione di bonifico a cui non è tuttavia seguita l'esecuzione della controprestazione da parte del beneficiario di tale pagamento, risultando al contrario la natura fraudolenta sottostante l'operazione di acquisto online disposta dal ricorrente*”;
- “*il fatto che la disposizione di bonifico sia stata eseguita dalla banca in maniera conforme alle istruzioni ricevute fa sì che soltanto il ricorrente debba sopportare le conseguenze del pagamento effettuato a favore di un beneficiario diverso da quello realmente voluto*”;
- non è possibile intervenire direttamente sul rapporto intestato al beneficiario della disposizione di pagamento, poiché sullo stesso sussiste un blocco, disposto su precisa richiesta dell'Autorità Giudiziaria, “*in particolare, sulla carta grava la convalida eseguita dalla Procura di Mantova in data 26/08/2015*”.

DIRITTO

La controversia posta all'esame del Collegio ha ad oggetto la richiesta di rimborso di un bonifico online, corrispettivo di una compravendita conclusa via Internet poi rivelatasi truffaldina, non essendo stato consegnato l'oggetto acquistato e pagato dal ricorrente. L'intermediario resistente è la banca del beneficiario del bonifico. Sulla base di quanto allegato dallo stesso ricorrente, il ricorso non può essere accolto atteso che, nel caso di specie, all'intermediario del beneficiario non può essere addebitato alcun inadempimento. In primo luogo, l'ordine di bonifico è stato correttamente e tempestivamente eseguito sulla base delle coordinate bancarie fornite dallo stesso ricorrente e secondo la volontà di questi.

Quanto alla mancata esecuzione dell'ordine di revoca del bonifico, poi impartito dal ricorrente, l'operato di entrambi gli intermediari coinvolti nella vicenda all'origine del presente procedimento deve essere valutato alla stregua dell'art. 17 (Irrevocabilità degli ordini di pagamento) del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, che testualmente recita: “*1. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore l'ordine di pagamento non può essere revocato dall'utilizzatore. 2. [...] 3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento*”.

del beneficiario, ove le modalità e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano. 4. Nel caso di cui all' articolo 15, comma 2, l'utilizzatore può revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato. 5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso dell'utilizzatore e del suo prestatore di servizi di pagamento. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento può addebitare le spese della revoca solo qualora ciò sia previsto nel contratto quadro. 6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento. 7. L'irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il pagatore e il beneficiario"

In sintesi, la disciplina della revoca degli ordini di pagamento, sopra riportata, pone innanzitutto la regola dell'irrevocabilità degli stessi ordini da parte dell'utilizzatore dopo la loro ricezione da parte dell'intermediario del pagatore (art. 17, co. 1). Le eccezioni a tale regola (contemplate dai successivi commi 3 e 4) sono accomunate dalla previsione che la revoca dell'ordine di pagamento sia effettuata non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Nel caso in esame, l'ordine di revoca del pagamento è stato impartito dal pagatore, odierno ricorrente, solo diversi giorni (cinque) dopo la data di esecuzione del bonifico, e quindi non ha potuto essere eseguito, in quanto tardivo. Ne consegue che l'operato dell'intermediario convenuto è stato corretto.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.